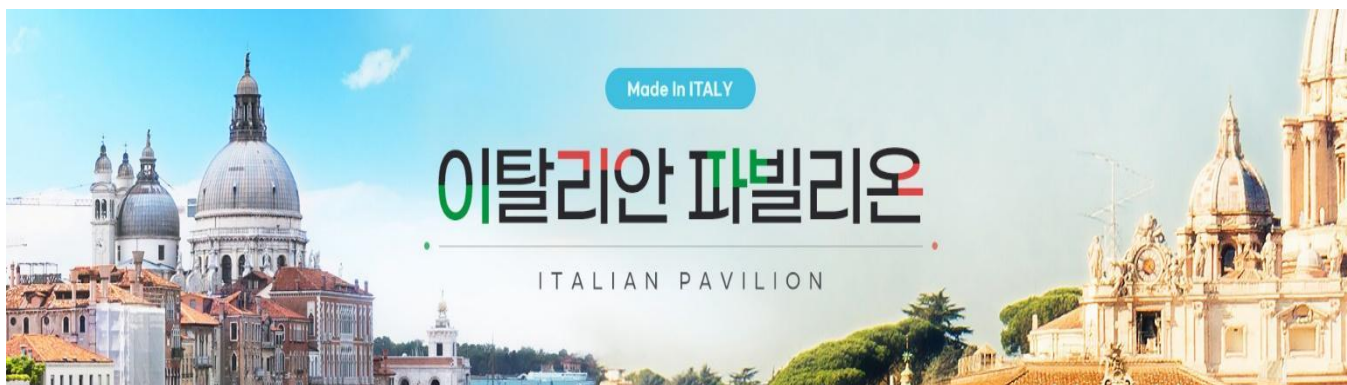




Prosegue la collaborazione tra Agenzia ICE e Gmarket con la seconda edizione del progetto

Il progetto in pillole

- **Nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy***, che punta ad **ampliare il numero delle imprese** che operano nel mercato globale attraverso i principali canali distributivi online, è stata rinnovata la collaborazione tra **l'Agenzia ICE e Gmarket Inc., proprietario della piattaforma e dell'app Gmarket**, per promuovere i prodotti del Made in Italy in **Corea Del Sud** attraverso piattaforme digitali.
- **Obiettivo dell'iniziativa è incrementare l'export Made in Italy verso il mercato coreano.** Saranno selezionate fino a **100 nuove aziende**, le quali potranno accedere **all'Italian Pavilion**, sulla piattaforma Gmarket, e beneficiare di un **flusso aggiuntivo di traffico, per un periodo di 12 mesi**, generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall'Agenzia ICE.
- **Gmarket** è la piattaforma digitale utilizzata ogni giorno da oltre 32 milioni di utenti in Corea; questo accordo è finalizzato ad incrementare il numero di aziende e di prodotti italiani presenti sulla piattaforma e beneficiare per 12 mesi del flusso di traffico generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall'Agenzia ICE.

L'Italian Pavilion è live su Gmarket!

Visitalo qui

Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse **entro il 31 ottobre** compilando il modulo a [questo link](#)

Per conoscere i passi da seguire, una volta ricevuta la lettera di ammissione, visitare il link: [prossimi passi](#)

Per informazioni utili sul mondo e-commerce e sul progetto ICE-Gmarket visitare www.ice.it/e-commerce www.ice.it/gmarket

Il nostro Team e-commerce è a disposizione per informazioni e chiarimenti sul progetto ICE-Gmarket via email all'indirizzo supportecomm@ice.it

Perché partecipare

Sulla base dell'esperienza maturata da Agenzia ICE in precedenti collaborazioni e-commerce, il progetto ICE-Gmarket permette di:

- **valorizzare la storia e le unicità di ciascuna azienda** all'interno di un vero e proprio marketplace dedicato al Made in Italy inserito nell'account Ufficiale ICE "Italian Pavilion";
- **disporre di un canale di vendita diretto** con i consumatori coreani, che saranno indirizzati in maniera immediata verso il proprio e-store e/o altre piattaforme;
- per le aziende che non operano in Corea del Sud, viene offerta **l'opportunità di verificare le potenzialità di mercato del prodotto** prima dell'esportazione su vasta scala e di trovare gli importatori/distributori interessati
- **ottenere la massima visibilità per i propri prodotti**, grazie a campagne di comunicazione ampie e altamente profilate. Tali campagne di comunicazione «a tema» saranno sviluppate all'interno di Gmarket **lungo l'intero periodo di attività (12 mesi) a carico dell'Agenzia ICE.**

Come partecipare

Le aziende italiane interessate possono inviare la propria **manifestazione di interesse** al progetto compilando il **Modulo di Adesione** disponibile a [questo link](#) fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali.

Il progetto prevede l'accesso a condizioni di favore ad un pacchetto di servizi erogati da MADFLEX, la società **indicata da Gmarket Inc.**, che si occuperà di assistere e supportare le aziende aderenti.

Il progetto è stato concordato come un unico strumento di consulenza e promozione a favore delle aziende interessate e ridotto nei suoi costi di accesso grazie all'accordo con MADFLEX.

La vetrina avrà un costo di **€6.600 per la durata di 1 anno**, così ripartito:

- **€3.000 a carico di Agenzia ICE**
- **€3.600 a carico delle aziende aderenti.**
- **Dell'investimento totale, €3.000 saranno impiegati per il supporto personalizzato alle aziende e in campagne di advertising, nell'arco dei primi dodici mesi**

Le aziende che sono già in possesso di un Account ufficiale su Gmarket e di una rete di vendita digitale sul mercato coreano, potranno ugualmente far richiesta per entrare a far parte del progetto, beneficiando senza costi aggiuntivi del piano di comunicazione. L'azienda continuerà a gestire in autonomia il servizio di vendita ai propri clienti e non potrà usufruire dei servizi gestiti da MADFLEX.

Per informazioni e chiarimenti riguardanti l'iscrizione alla piattaforma Gmarket rivolgersi a global@cocen.com

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un **pacchetto di video-pills di orientamento all'e-commerce**. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link bit.do/icecorso
- Le **guide operative sull'e-commerce** dell'Agenzia ICE dedicate ai settori *fashion and beauty, food and wine, abitare e lifestyle* sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all'e-commerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi europei. Scarica le guide al link bit.do/guide-ecom.

Le azioni di marketing avranno durata di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività promozionali della seconda edizione del progetto.

Alla conclusione dei 12 mesi previsti dalla seconda edizione, le aziende potranno concordare autonomamente un nuovo contratto con il service provider o aderire a una terza annualità qualora il progetto venga prorogato.

Iter di adesione, ammissione e attivazione su Gmarket

- a) Registrarsi a [questo link](#);
- b) inviare relativi documenti via PEC a ecommerce@cert.ice.it;
- c) fornire le schede prodotto al service provider MADFLEX;
- d) valutazione da parte del service provider;
- e) attendere la ricezione della lettera di ammissione - l'esito della valutazione sarà reso noto alle aziende aderenti tra il 24-28 ottobre 2022;
- f) sottoscrivere il contratto di Sales Agency Agreement (SAA) con MADFLEX;
- g) MADFLEX registra i prodotti sul marketplace e alle aziende è richiesto di inviare i prodotti al magazzino di MADFLEX a Francoforte, salvo diversamente concordato tra le parti;
- h) pubblicazione delle schede prodotto su Gmarket e avvio delle vendite;
- i) MADFLEX invia un rapporto mensile di vendita alle aziende ed effettua il relativo pagamento come concordato nel contratto tra le parti.

Tempistiche

- a) Scadenza adesione: 26 settembre 2022
- b) Periodo di valutazione: fino al 23 ottobre 2022
- c) Periodo di ricezione lettere di ammissione: fino all'11 novembre 2022
- d) Sottoscrizione del contratto con MADFLEX e invio delle informazioni sui prodotti: fino al 30 novembre 2022
- e) Periodo di preparazione per la vendita (da parte di Madflex): fino al 31 dicembre 2022
- f) Periodo di avvio delle vendite: dal 1 gennaio 2023

* I tempi indicati possono subire variazioni a seconda dello stato di avanzamento di ciascuna azienda. Madflex si riserva un periodo di valutazione delle candidature, pertanto le aziende riceveranno lettera di ammissione al termine del periodo di valutazione.

- L'Agenzia ICE ha una ampia **offerta integrata di servizi** di informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali. Visita la sezione **servizi** del nostro sito web per approfondire modalità, costi, scontistica applicata alle aziende: www.ice.it/servizi

Principali servizi a vantaggio delle imprese aderenti:

- **Creazione di un profilo e della vetrina virtuale** sul *marketplace* all'interno dell'Italian Pavilion, con una gestione di massimo 30 prodotti (oltre i 30 prodotti, il costo aggiuntivo andrà concordato con MADFLEX).
- **Product storytelling e Made in Italy storytelling** all'interno della vetrina dell'Italian Pavilion, con la supervisione di un professionista del settore, madrelingua coreana.
- Servizio di **mediazione culturale**, che assicuri l'aderenza del prodotto e del suo prezzo, al modello culturale, alla stagionalità e ai *canoni estetici* coreani
- Investimento in campagne di **digital advertising** per la promozione del *Made in Italy* in base al target di riferimento da parte di Agenzia ICE
- Assistenza alla vendita (**customer care**) prima, durante e dopo l'acquisto e gestione del pagamento
- Gestione **crossborder** della **logistica dei prodotti**, dal centro di smistamento europeo di MADFLEX (l'hub logistico è situato a Francoforte), fino al consumatore finale
- Gestione della **fatturazione**, degli **incassi** e dei **resi in Corea del Sud** e versamento dei ricavi in Italia

Requisiti minimi per la partecipazione

I requisiti sono stati definiti per profilare le aziende più adatte al mercato coreano, primo mercato mondiale per accessi e vendite nonché per competizione, in collaborazione con **Gmarket Inc** e MADFLEX.

- Esistenza di un **e-commerce attivo** (proprietario e/o presso marketplace nazionale o internazionale terzo);
- Prodotti che rientrano nella **lista prodotti ammessi** nel progetto come indicati nel sito web www.ice.it/gmarket;
- Avere almeno **una risorsa umana che parla inglese e che sarà dedicata alla gestione del progetto** e-commerce su Gmarket;
- **Aziende produttive** con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i **prodotti Made in Italy**;
- Aziende che possiedono **un titolo di proprietà intellettuale** registrato ed in corso di validità nella Corea del Sud, ovvero che abbiano avviato l'iter di registrazione a tal fine o che si impegnino ad avviarlo;
- **Garantire le spedizioni**, entro i termini stabiliti dagli standard MADFLEX, verso l'hub di Francoforte (Germania);

Per poter realizzare tale obiettivo, è stato definito un piano di identificazione delle aziende da contattare prioritariamente per il progetto, sulla base di specifiche caratteristiche indicate sopra che definiscono il profilo venditore con maggiori potenzialità per il mercato coreano.

Sui requisiti di ammissione, l'Agenzia ICE mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo online.

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

A conclusione della registrazione online, l'Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO esclusivamente via PEC all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it con oggetto "Progetto ICE-Gmarket - Seconda edizione" entro i termini indicati a pagina 1.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

N.B. Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

Allegati

1. Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE
2. Descrizione pacchetto di servizi MADFLEX

Nota Bene:

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata alla ricezione di formale lettera di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, a seguito degli opportuni controlli di conformità e morosità.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle campagne di marketing e del traffico aggiuntivo, le aziende ammesse **si impegnano a condividere con Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e conversion rate generato attraverso l'Italian Pavilion**. I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale ed offline e alla misurazione della performance delle stesse.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Agenzia - ICE sta adeguando la policy di trattamento dei dati personali secondo il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale (BDC) dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

L'ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la "Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati" e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 15-22 del Regolamento 679/2016.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento di Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisori di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)